



COMUNE DI RONZO-CHIENIS PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P. 38060 Via Teatro 13/B
PARTITA I.V.A. N. 00342900222

info@comune.ronzo-chienis.tn.it
TEL. 0464/802915

Prot. n. M303-1445-13.05.2020

Ronzo-Chienis, 12.05.2020

Oggetto: modifica del decreto del 24 marzo 2020 prot. n. M303-1128 avente ad oggetto: "Emergenza sanitaria Covid-2019: individuazione delle funzioni e dei servizi indispensabili e non differibili garantite dal Comune di Ronzo-Chienis".

LA SINDACA

Premesso che il Comune di Ronzo-Chienis è impegnato con le altre istituzioni ad affrontare la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche sul piano della propria organizzazione interna per garantire la massima sicurezza ai propri dipendenti e agli utenti.

Richiamato integralmente il proprio decreto del 24 marzo 2020 prot. n. M303-1128 avente ad oggetto: "Emergenza sanitaria Covid-2019: individuazione delle funzioni e dei servizi indispensabili e non differibili garantite dal Comune di Ronzo-Chienis".

Considerato che con il citato provvedimento venivano individuate le attività indifferibili, da svolgere in presenza, ai sensi dell'art. 2 numero 6) del DPCM 11 marzo 2020.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.4.2020 che detta le disposizioni per l'avvio della cosiddetta "Fase due" dell'emergenza sanitaria.

Vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia del 6.5.2020 - Ulteriori disposizioni in materia di contratti pubblici e altre disposizioni in materia di applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri con, in aggiunta, esplicitazioni e modifica parziale dell'ordinanza del 2.05.2020 recante "Disposizioni provinciali a seguito dell'emanazione del DPCM 26 aprile 2020".

Rilevato che le misure finora adottate rispetto all'intero territorio nazionale e provinciale per il contenimento della situazione epidemiologica non hanno previsto la sospensione dell'erogazione dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, pur essendo finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici e ad evitare il loro spostamento e che anche nel citato DPCM 26 aprile 2020 l'attività svolta dall'Amministrazione pubblica continua ad essere inserita nell'allegato 3 ossia tra le attività non sospese, fermo restando il richiamo al predetto articolo 87 che, come detto, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

Accertato che il comune di Ronzo-Chienis ha modificato la propria organizzazione del lavoro per garantire lo svolgimento dell'attività amministrativa attivando, ove possibile modalità di lavoro

agile, pur continuando a garantire, a rotazione, i servizi essenziali da rendersi in presenza elencati nel decreto sindacale.

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica ha condotto all'adozione di numerosi interventi normativi a livello nazionale e provinciale e che nello scenario attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell'articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della Fase 2 introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (ATECO) non più soggette a sospensione.

Richiamata la Direttiva n 3 dd. 04.05.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione F. Dadone avente ad oggetto *"Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

Considerato che il punto 2) della Direttiva sopra richiamata prevede quanto segue:

...Le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l'attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative. Alla luce delle misure necessarie ad assicurare la ripresa, tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rientrano quelli connessi alla immediata ripresa delle citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati.

Nella fase attuale, le amministrazioni dovranno valutare, in particolare, se le nuove o maggiori attività possano continuare a essere svolte con le modalità organizzative finora messe in campo ovvero se le stesse debbano essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla collettività.

Ove le fasi di riapertura dei settori e delle attività economiche - anche nei termini che saranno definiti con le prossime misure - renderanno necessario un ripensamento delle modalità organizzative e gestionali al fine di potenziare il ruolo propulsivo delle amministrazioni, sarà cura delle stesse assicurarne la compatibilità con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Le pubbliche amministrazioni dovranno essere in grado di definire modalità di gestione del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante tale da ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti.

Le amministrazioni pubbliche sono invitate a comunicare, con ogni mezzo idoneo, le modalità di erogazione dei servizi al fine di garantire la massima e tempestiva informazione dell'utenza.

Richiamato altresì il punto 4 della medesima Direttiva, avente ad oggetto "Le misure organizzative di prevenzione e protezione dell'articolo 87 del D.L. 18/2020 (legge 27/2020) in materia di prestazione lavorativa nella fase due", il quale testualmente recita:

....le pubbliche amministrazioni, in relazione al rischio specifico ed anche sulla base dell'integrazione al documento di valutazione dei rischi, identificano misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2, nell'ottica sia della tutela della salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione, coerentemente con i contenuti del documento tecnico "Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" approvato dal CTS nella seduta n. 49 del 09/04/2020 e pubblicato da INAIL.....

Rilevata la necessità di modificare il proprio precedente decreto del 24 marzo 2020 prot. n. M303-1128, in considerazione delle esigenze sopravvenute e dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria che ha di fatto dato avvio alla "Fase due", con parziali riaperture delle principali attività e servizi, pur confermando la necessità di adottare tutte le necessarie misure organizzative per garantire che le attività svolte in presenza siano svolte con il rispetto delle misure sanitarie prescritte dalle varie autorità.

Ritenuto altresì necessario disporre sin da adesso, in ipotesi dell'adozione di ulteriori decreti, la proroga automatica dell'efficacia delle misure adottate con il presente decreto qualora non sopraggiungano elementi tali da rendere necessario un nuovo provvedimento espresso.

Ritenuto peraltro che le misure di cui sopra rivestano un carattere di assoluta coerenza nel graduale progressivo passaggio dalla logica del "restare a casa" alla logica del "rispetta la distanza".

Precisato che spetterà al Segretario comunale, dare attuazione al presente decreto con misure organizzative specifiche e conseguenti disposizioni al personale in linea con i vigenti DPCM, le Ordinanze del Presidente della Giunta provinciale e le Linee Guida emanate.

Richiamato quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 20203 che, tra l'altro, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto comunale.

D E C R E T A

1. di modificare il proprio decreto del 24 marzo 2020 prot. n. M303-1128 avente ad oggetto: "Emergenza sanitaria Covid-2019: individuazione delle funzioni e dei servizi indispensabili e non differibili garantite dal Comune di Ronzo-Chienis" individuando le seguenti funzioni e servizi indispensabili e non differibili che il Comune di Ronzo-Chienis garantisce nel perdurare dell'emergenza sanitaria COVID 2019:

Ufficio Segreteria

- ✓ protocollo;
- ✓ notifiche;
- ✓ segreteria per supporto al funzionamento degli organi politici e del Segretario comunale;

- ✓ attività del cantiere comunale, manutenzioni urgenti del patrimonio, pulizia strade e svuotamento cestini, affissioni afferenti all'emergenza in corso, lavori pubblici e appalto di forniture di beni e servizi aventi carattere di urgenza e necessità, tenuto conto della riapertura dei servizi di riferimento;
- ✓ attività di supporto al Sindaco nei servizi di protezione civile;
- ✓ servizi ICT.

Ufficio Ragioneria

- ✓ servizi legati al rispetto di scadenze finanziarie, fiscali, tributarie, retributive e previdenziali;
- ✓ gestione del personale.

Ufficio tecnico

- ✓ edilizia privata;
- ✓ attività urgenti in materia ambientale.

Ufficio Anagrafe stato civile elettorale, con le seguenti specificazioni:

- ✓ servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte e a urgenze documentate inerenti pubblicazione e celebrazione di matrimoni e unioni civili, acquisto e riconoscimento di cittadinanza, conferma di separazione e divorzi;
- ✓ servizio rilascio carte d'identità per particolari urgenze causate da documentata indisponibilità di documenti di riconoscimento di cui al DPR 28/12/2000 n.445 per non pregiudicare, a chi ne abbia immediato e inderogabile bisogno in relazione a stringenti scadenze, l'accesso a diritti riconosciuti dalla legge vigente, oltre che per eventuali analoghe documentate urgenze attinenti al rilascio di certificazioni in ambito demografico;
- ✓ estensione del servizio presso la sede municipale per il deposito e la consegna degli atti relativi ai procedimenti giudiziari non soggetti a rinvio, ad altri atti che possano ritenersi urgenti e indifferibili rispetto alla normativa vigente;
- ✓ servizio di deposito presso la sede municipale degli atti di notifica relativi ai procedimenti giudiziari non soggetti a rinvio, così come individuati dall'art. 2, 2° comma, lettera g) del DL 08/03/2020, n.1;
- ✓ servizio notifiche limitatamente ad atti di comprovata rilevanza ed urgenza;


2. di stabilire che:

- l'accesso di pubblico è consentito solo su appuntamento, previa prenotazione via telefono o mail e solo per attività che non possano essere chiarite telefonicamente o a mezzo posta elettronica. Per l'accesso è obbligatorio l'uso della mascherina. Di norma e salvo casi eccezionali è ammessa una sola persona per Ufficio. I servizi in via generale dovranno essere garantiti con modalità telematica o con modalità tali da limitare la presenza degli utenti;
- l'accesso di fornitori e agli Uffici avviene e solo previo appuntamento telefonico, garantendo sempre il prescritto distanziamento sociale di un metro;
- l'attività di controllo e vigilanza, con relativo supporto amministrativo è demandata al corpo intercomunale di polizia locale, con sede a Mori (TN);

3. di demandare al segretario comunale la concreta attuazione del presente decreto, al fine di

individuare il personale che garantisce il servizio in presenza e quello che lo svolge con modalità di lavoro agile, favorendo la rotazione del personale, per garantire la continuità dei servizi sopra elencati;

4. di promuovere il ricorso a forme flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa del personale secondo gli indirizzi e le modalità stabilite dal Segretario comunale a garanzia di uniformità di applicazione e gestione;
5. di incaricare il segretario comunale e il personale tutto di dare attuazione al presente decreto;
6. di trasmettere copia del presente decreto al personale comunale e alle organizzazioni sindacali territoriali;
7. di stabilire che il presente decreto decorre dalla data della sua sottoscrizione e modifica sostituendolo a tutti gli effetti il proprio decreto del 24 marzo 2020 prot. n. M303-1128 avente ad oggetto: "Emergenza sanitaria COVID-2019: individuazione delle funzioni e dei servizi indispensabili e non differibili garantite dal comune di Ronzo-Chienis";
8. di disporre sin da adesso, in ipotesi dell'adozione di ulteriori decreti provvedimenti a livello nazionale e/o provinciale, la proroga automatica dell'efficacia delle misure adottate con il presente decreto qualora non sopraggiungano elementi tali da rendere necessario un nuovo provvedimento espresso;
9. di riservare a successivi provvedimenti la modifica e/o integrazione del presente decreto alla luce delle eventuali ulteriori disposizioni del Governo o del Presidente della Provincia in relazione all'andamento della situazione di emergenza igienico-sanitaria.


La Sindaca
Piera Benedetti


COMUNE DI RONZO CHIENI

